



COMUNE DI CESENA

Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio

P. G. n. 68051/489
2016

Cesena, 29 giugno

Oggetto: **ORDINANZA SINDACALE RELATIVA A DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DI AREE URBANE INCOLTE.**

IL SINDACO

Premesso:

- che la stagione estiva comporta un rilevante pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno delle aree urbane, provoca la proliferazione di vegetazione, rovi e sterpaglia che, anche a causa delle elevate temperature estive, possono costituire origine di incendi anche a seguito di deboli inneschi;
- che la mancata pulizia dei fondi può altresì creare problemi alla sicurezza della circolazione, limitando le condizioni di visibilità;

Visti:

- la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" che all'art.15 comma 3, indica nella figura del Sindaco l'Autorità comunale di protezione civile;
- la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" che definisce le competenze statali e regionali riguardo i piani antincendio;
- il vigente "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex Legge n.353/2000" nel periodo 2012 - 2016;
- la presenza di numerose aree a moderata e marcata pericolosità per gli incendi, come si evince dallo specifico elaborato allegato al Piano Regionale suddetto;
- la comunicazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile pervenuta in data 27/02/2016, e assunta al PGN 67270/455, in attuazione del sopracitato Piano regionale antincendio boschivo 2012 - 2016, che dispone l'attivazione della FASE DI ATTENZIONE per il rischio di incendi boschivi in tutto il territorio regionale **dal 1° luglio 2016 al 30 settembre 2016;**
- il R.D. 18/06/1931 n.773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (T.U.L.P.S.);
- il D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada";
- il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli indirizzi operativi dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile emessi all'inizio della stagione estiva, che prevedono in capo ai Comuni l'attivazione di ogni azione a carattere preventivo per la riduzione del rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi, con particolare attenzione agli incendi di interfaccia che possono coinvolgere zone antropizzate, infrastrutture strategiche e della rete viaria, anche tramite la minimizzazione della massa combustibile e la realizzazione di fasce di salvaguardia;

Ritenuto necessario effettuare una efficace azione di prevenzione imponendo il divieto a comportamenti ed iniziative che possono costituire o favorire un pericolo diretto o indiretto di incendio tramite l'adozione di provvedimento a tutela della pubblica incolumità;

Visto che il comma 6-bis dell'art. 256-bis del D.Lgs. n.152/2006, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014 n.91, prevede “nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”;

Visti:

- il vigente Codice della Convivenza Civile approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 28/05/15;
- il Regolamento comunale per l'applicazione di sanzioni amministrative a seguito della violazione di disposizioni regolamentari comunali ed alle ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti;

Visti, inoltre, l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali” e l'art.8 c.3 della L. n.241/1990 ;

ORDINA

durante il periodo compreso **fra il giorno 1° luglio ed il 30 settembre 2016:**

- a distanza minore di m. 100 (o m. 200 in caso di attivazione della fase di preallarme) dai boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti nel territorio comunale, il **divieto** di accendere fuochi, utilizzare apparecchi elettrici o a fiamma libera, gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi e/o compiere ogni azione che possa comportare un conseguente pericolo di innesco di un incendio;
- il **divieto** di combustione di residui vegetali agricoli e forestali;
- ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di edifici con annesse aree a verde privato, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, **l'esecuzione di interventi di pulizia**, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione incolta mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
- agli stessi, di provvedere alla eliminazione di sterpaglia e vegetazione secca, in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private, lungo ferrovie ed autostrade, in prossimità di fabbricati e impianti, in prossimità di lotti interclusi e confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a m.10,00 di profondità;
- a chiunque debba accendere un fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti dall'art. 59 del T.U.L.P.S. e del comma 6 bis dell'art. 182 del DLgs 152/2006, la predisposizione di idonei mezzi di spegnimento, se necessario seguendo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti, ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato;
- ai concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi per uso domestico, l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a m. 5,00;
- ai detentori di casolari, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, di lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione non inferiore a m. 10,00 di profondità, come pure i conduttori di mezzi con motore a scoppio destinati ad azionare le macchine agricole (trebbie, trattori ecc...), di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille durante le lavorazioni;

AVVERTE

- che l'inadempienza ai suddetti ordini sarà in genere sanzionata a norma di legge nella misura compresa tra 25,00 € e 500,00 € e che tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo;

- che nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada: la misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992;
- che nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere d'incendio durante il periodo dichiarato di grave pericolosità dalla Regione, saranno applicate le sanzioni previste ai sensi dell'art. 10 della Legge n.353 del 21/11/2000;
- che in caso di violazione dell'art.59 del T.U.L.P.S., saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 17 bis co. 1 del predetto R.D. n.773/1931;
- che in caso di violazione del comma 6 bis dell'art. 182 del DLgs 152/2006 saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 256 del medesimo DLgs
- che avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione dell'ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni;

D I S P O N E

- che a carico di chiunque ometta di provvedere alla completa esecuzione di quanto prescritto dalla presente ordinanza **entro il termine di 30 (trenta) giorni** dall'accertata violazione, tralasciando quindi di rimuovere situazioni di pericolo in corso o creando di conseguenza nuove condizioni di pericolo, si procederà, nei confronti dell'inadempiente, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art.650 del codice penale
- che la Polizia Municipale e tutti gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza siano incaricati del controllo e dell'accertamento delle relative violazioni, affidando loro inoltre il compito di intensificare le attività di monitoraggio ed intervento sul territorio al fine di garantire l'efficacia del presente provvedimento e prevenire concretamente situazioni di danno e pericolo.

Dispone, altresì, che la presente ordinanza venga trasmessa:

- al Comando Polizia Municipale di Cesena;
- alla Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Servizio Area Romagna;
- alla Prefettura di Forli-Cesena, Area Difesa e Protezione Civile;
- al Corpo Forestale dello Stato, Comando provinciale di Forli-Cesena;
- al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Cesena;
- al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Forli-Cesena;
- al Comando Compagnia Carabinieri, stazione di Cesena;
- al Consorzio di Bonifica della Romagna, con sede a Cesena;
- all'Unione dei Comune Valle del Savio.

Il presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90 art. 8 c. 3 è reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità dell'ordinanza, mediante pubblica affissione, comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet del Comune di Cesena.

IL SINDACO
Paolo Lucchi

Cesena,29/06/2016\n

Sottoscritto digitalmente da
\n\nPaolo Lucchi\n